

Allegato "B" all'atto in data 12-5-2023 n. 1096/498 rep.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E DOMICILIO

1. Costituzione e denominazione

È costituita una società per azioni denominata "Gruppo MutuiOnline S.p.A.", ovvero, in breve, "Gruppo MOL S.p.A." o anche "MOL Holding S.p.A."

2. Sede

2.1 La società ha sede legale in Milano.

2.2 La società, con delibera del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie o unità locali comunque denominate e senza stabile rappresentanza.

3. Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

4. Oggetto

4.1 La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico. Nell'ambito di quest'attività, ha altresì per oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle prestazioni di:

- (a) concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- (b) servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri e interessi;
- (c) coordinamento commerciale, tecnico, organizzativo, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

4.2 È espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993.

4.3 La società inoltre ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione di immobili civili ed industriali, nonché la gestione di immobili, con l'esclusione dell'attività di amministrazione condominiale.

4.4 È esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.

4.5 Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ma con carattere non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione passiva di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito e stipulare patti di riservato dominio, sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci, nonché compiere qualsiasi attività abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo.

5. Domicilio

Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicato per iscritto al consiglio di amministrazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTO SOCI

6. Capitale sociale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 1.012.354,01 (unmilione dodicimilatrecentocinquantaquattro virgola zero uno) suddiviso in 40.000.000 (quarantamilioni) azioni (le Azioni) senza valore nominale.

6.2 Le Azioni, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili non sono rappresentate da titoli azionari.

6.3 Qualora, per qualsiasi motivo, un'Azione appartenga a più soggetti, si applica l'articolo 2347 del codice civile.

6.4 La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.

6.5 L'assemblea straordinaria può deliberare ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile l'assegnazione di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie a favore di dipendenti della società o di società controllate per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi. L'assemblea straordinaria può deliberare, nei limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.

6.6 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili.

6.7 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle Azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, 4° comma, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società.

6.8 L'assemblea straordinaria del 27 aprile 2023 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, a pagamento, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione da attuarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale nei limiti del 10% del numero complessivo di azioni dell'Emittente attualmente esistenti, nonché del 10% del capitale sociale attuale. Dette azioni avranno godimento regolare e potranno essere liberate in denaro e/o in natura. In relazione alle

modalità di determinazione del valore dei beni eventualmente oggetto di conferimento in natura, il Consiglio di Amministrazione potrà:

(i) fare ricorso alla disciplina prevista dall'art. 2343 c.c., e cioè procedere attraverso la nomina di un esperto da parte del Tribunale di Milano che faccia luogo alla relazione giurata prevista da tale norma; ovvero

(ii) fare ricorso alla disciplina alternativa prevista dall'art. 2343 ter c.c., secondo le diverse modalità previste dalla norma medesima.

Si precisa che:

- l'esclusione del diritto di opzione, nel caso di aumenti con conferimento in natura, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti quotati e non;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, nel caso di aumenti in denaro, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a (i) investitori finanziari e/o (ii) *partner* industriali e/o (iii) soggetti che svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società.

6.9. L'assemblea straordinaria del 27 aprile 2023 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, a pagamento, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera medesima, il capitale sociale, da attuarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 8°, del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, nel limite massimo di 4.000.000 azioni e del massimo valore nominale di Euro 120.000,00, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti dell'Emittente o di società da questa controllate. Dette azioni avranno godimento regolare e dovranno essere liberate in denaro.

7. Finanziamento soci

Per il fabbisogno finanziario della società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

TITOLO III

RECESSO

8. Recesso

L'eventuale proroga del termine di durata della società o l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

9. Competenze

9.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

9.2 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, con o privi del diritto di voto, anche non intervenuti o dissenzienti.

9.3 L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

10. Convocazione

10.1 L'assemblea deve essere convocata mediante avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti, ivi compresa la pubblicazione per estratto su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Messaggero, MF/Milano Finanza, Finanza e Mercati o Italia Oggi.

10.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, in Italia, in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

10.3 La convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve avvenire in termini tali da consentire l'approvazione del bilancio stesso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; fermo restando il disposto dell'articolo 28.2.

10.4 L'assemblea è inoltre convocata dal consiglio di amministrazione, quando lo ritenga opportuno, in ogni caso previsto dalla legge, ovvero su richiesta al consiglio di amministrazione (con l'indicazione dell'ordine del giorno) da parte di uno o più azionisti che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. La convocazione su richiesta degli azionisti non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

10.5 L'avviso di convocazione deve recare tutte le indicazioni ed informazioni previste dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

10.6 L'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea è regolata dalle disposizioni pro tempore vigenti.

10.7 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda o di ulteriori successive convocazioni per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti validamente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi in un giorno diverso dalla precedente adunanza entro trenta giorni lavorativi dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima

convocazione. L'avviso di convocazione può anche escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.

10.8 Le assemblee ordinarie e straordinarie il cui avviso di convocazione sia pubblicato successivamente al 1 gennaio 2013 si tengono in unica convocazione, ai sensi di legge ed alle stesse si applicano le maggioranze previste dalla legge.

10.9 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando sono intervenuti tutti gli azionisti aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11. Partecipazione

11.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purchè le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione, (dovendosi in caso contrario fare riferimento alla data di ciascuna convocazione), e pervenuta alla Società nei termini di legge. Per le assemblee ordinarie e straordinarie il cui avviso di convocazione sia pubblicato successivamente al 1 gennaio 2013 la legittimazione all'intervento in Assemblea è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

11.2 È ammessa la possibilità che l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei azionisti ed in particolare a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e
- (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

11.3 Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, ove espressamente previsto nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

11 bis. Voto maggiorato

11 bis.1 Ogni azione dà diritto ad un voto

11-bis.2 In deroga a quanto previsto dal comma che precede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione ordinaria di titolarità del medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione (il “Periodo) nell’Elenco appositamente istituito dalla Società secondo quanto disciplinato dal presente articolo (l’“Elenco”).

11-bis.3 La maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto al comma seguente.

11-bis.4 In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia convocata l’assemblea della Società, la maggiorazione del voto ha effetto alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo. L’accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell’inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date.

11-bis.5 La Società istituisce e tiene l’Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L’Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario.

11-bis.6 La Società iscrive nell’Elenco il titolare di azioni ordinarie a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l’intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all’iscrizione.

11 bis.7. Il soggetto iscritto nell’Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l’intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

11 bis.8. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell’azione, restando inteso che per “cessione” si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- c) in caso di cessione inter vivos della maggioranza delle quote emesse dal fondo comune di investimento titolare di azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, qualora l’investimento in tali azioni costituisca l’investimento del fondo medesimo prevalente rispetto alla somma degli altri investimenti, calcolati secondo criteri generalmente riconosciuti per la loro valutazione.

11 bis. 9. La Società procede alla cancellazione dall’Elenco nei seguenti casi:

- a) rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto;
- c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto.

11 bis. 10. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

- a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) in caso di trasferimento delle azioni tra fondi di investimento gestiti da uno stesso soggetto.

11 bis. 11. La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

- a) alle azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
- c) alle azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

11 bis. 12. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

12. Deleghe

12.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta o conferita con documento sottoscritto in forma elettronica, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile e delle altre disposizioni normative applicabili. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

12.2 La Società può designare, per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

13. Presidenza e verbalizzazione

13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, ovvero da altra persona eletta dall'assemblea.

13.2 L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche non azionista, e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

13.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

13.5 Il verbale deve indicare:

- (a) la data dell'assemblea;
- (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- (c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore o contro, e degli astenuti, anche mediante allegato; e
- (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

14. Regolamento assembleare

Fatto salvo quanto previsto nel presente statuto, tutte le ulteriori norme di funzionamento delle adunanze assembleari possono essere determinate dall'assemblea ordinaria con apposito regolamento.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

15. Composizione

15.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di dodici amministratori, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e attualmente disciplinato dalla L. n. 160 del 27 dicembre 2019; pertanto, almeno due quinti dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

15.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Il mandato agli amministratori scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

16. Nomina e sostituzione degli amministratori

16.1 Fatto salvo per il primo consiglio di amministrazione i cui componenti assumeranno la carica contestualmente all'entrata in vigore del presente statuto e che saranno nominati dall'assemblea ai sensi di legge, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati mediante un sistema di liste.

16.2 Ogni lista, da depositarsi presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, potrà essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, detengano una quota di partecipazione minima almeno pari alla quota determinata dalla Consob con regolamento e dovrà contenere l'indicazione dei candidati elencati in ordine progressivo di preferenza. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti eventualmente prescritti dalla legge o dal presente statuto. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

16.3 Ogni azionista, nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare, o concorrere a presentare, più di una sola lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente articolo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

16.4 Le liste devono essere corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate.

16.5 In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura dei soggetti indipendenti in conformità alla applicabile normativa e regolamentazione (nonché al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.) in vigore alla data di presentazione della lista, con riferimento sia al numero dei candidati da eleggere sia ai requisiti di indipendenza. Inoltre, ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

16.6 Risulteranno eletti amministratori:

(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti, tutti i candidati meno uno, dei quali tre indipendenti oppure, nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano meno di nove, due indipendenti; risultano eletti, in tale limite numerico, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata alla prima, il candidato indicato con il primo numero nella lista medesima. Laddove la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

16.7 Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

16.8 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea eleggerà il consiglio di amministrazione ai sensi di legge nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

16.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e di quanto previsto nel presente articolo 16.

16.10 Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi e nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

16.11 Ove cessato sia un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo degli amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.

16.12 Qualora non residuino dalla lista menzionata ai precedenti articoli 16.10 e 16.11 candidati non eletti in precedenza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati, senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti articoli 16.10 e 16.11, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile ed in modo da garantire - ove sia cessato un amministratore indipendente - il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa applicabile, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.

16.13 Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà decaduto dovendosi convocare immediatamente l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. Nel

periodo precedente la nomina del nuovo consiglio, gli amministratori decaduti potranno porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

16.14 Fatto salva l'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che: (i) abbiano, alla data della nomina, un'età superiore ai settanta anni; o (ii) non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo presso società di capitali, o di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, finanziarie, giuridiche o tecnico-scientifiche attinenti all'attività della società o (iii) esercitino un'attività concorrente per conto proprio o di terzi o siano amministratori o direttori generali o dirigenti in società concorrenti o società clienti della società o che tali siano state nel precedente biennio ovvero (iv) siano amministratori, direttori generali o dirigenti di società iscritte all'albo dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 385/1993.

17. Poteri

17.1 Il consiglio di amministrazione è responsabile per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

17.2 Sono inoltre attribuite alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che non potrà delegarle, le seguenti materie:

- (a) la delibera di fusione e scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, del codice civile;
- (b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie in Italia o all'estero;
- (c) la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista;
- (d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- (e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (f) l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza; la nomina di uno o più direttori generali e determinazione dei poteri;
- (g) le altre competenze ad esso riservate dalla legge o dal presente statuto.

18. Convocazione del consiglio di amministrazione

18.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, in Italia, in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea, o in Svizzera tutte le volte che il presidente o un amministratore delegato lo ritenga opportuno. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato dal presidente quando ne è fatta richiesta scritta, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno due amministratori e/o da almeno un sindaco.

18.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni lavorativi prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi a ciascun amministratore e sindaco. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano, fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

18.3 In mancanza di formale convocazione, le riunioni del consiglio sono validamente costituite quando siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

19. Delibere e riunioni del consiglio di amministrazione

19.1 Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

19.3 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

19.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito ai partecipanti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

19.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal segretario. Nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, il verbale del consiglio di amministrazione sarà redatto da un notaio. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente e dal segretario.

20. Presidente e vice presidente

20.1 Al candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, il presidente del consiglio di amministrazione, sarà nominato presidente del consiglio di amministrazione il candidato immediatamente successivo della medesima lista ovvero, se non disponibile, il primo candidato successivo di tale lista; in difetto di che il consiglio di amministrazione nominerà il proprio presidente a maggioranza dei componenti.

20.2 Il consiglio di amministrazione può eleggere uno o più vice presidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o impedimento.

20.3 Il consiglio nomina un segretario, che può anche non essere amministratore della società.

21. Organi delegati, direttori generali e procuratori

21.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge e dei regolamenti, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

21.2 Il consiglio di amministrazione può costituire un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri e le norme di funzionamento nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile.

21.3 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con una periodicità di almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse.

21.4 Il consiglio può altresì nominare direttori generali, vice direttori generali, direttori, vice direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei direttori, dei vice direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal consiglio delegata al comitato esecutivo, agli amministratori delegati o devoluta ai direttori generali.

22. Comitati consultivi

22.1 Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.

22.2 Il consiglio può nei limiti di legge attribuire ulteriori poteri di natura istruttoria e consultiva a detti comitati e può costituire, sempre con funzioni consultive ed istruttorie, altre commissioni o comitati a cui partecipino anche soggetti non amministratori.

23. Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari

23.1 Qualora le Azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato, il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, il quale deve essere scelto tra soggetti laureati in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione ed organizzazione aziendale e che abbiano maturato un'esperienza almeno triennale (i) nell'esercizio di funzioni amministrative o dirigenziali oppure (ii) nell'esercizio di attività professionali nell'ambito di società di revisore contabile o (iii) di consulente quale dottore commercialista presso società di capitali. Non possono essere nominati alla carica e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998.

23.2 Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998.

24. Rappresentanza sociale

24.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano, disgiuntamente, al presidente, al vice presidente (se nominato) ed agli amministratori delegati, per questi ultimi nei limiti dei poteri agli stessi delegati.

24.2 Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori, direttori generali, direttori, institori e procuratori, individualmente o collettivamente, nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

25. Remunerazione degli amministratori

25.1 Agli amministratori spetta un compenso annuale che viene deliberato dall'assemblea che provvede alla loro nomina e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

25.2 L'assemblea può inoltre deliberare di accantonare delle quote annue ad un apposito fondo di trattamento fine mandato per gli amministratori.

25.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

25.4 In via alternativa, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26. Collegio sindacale

26.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale, inoltre, quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, esercita tutte le altre attività per il medesimo previste ai sensi del decreto succitato.

26.2 L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti sulla base di liste secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, al fine di assicurare ai soci di minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e attualmente disciplinato dalla L. n. 160 del 27 dicembre 2019; pertanto almeno due quinti dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con l'arrotondamento, in caso di numero frazionario, previsto dalla normativa primaria o secondaria tempo per tempo vigente.

26.3 Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del totale; il tutto con l'arrotondamento, in caso di numero frazionario, previsto dalla normativa primaria o secondaria tempo per tempo vigente. Le liste, inoltre, contengono, anche in allegato, le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

26.4 Ogni lista, da depositarsi presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, potrà essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, detengano una quota di partecipazione minima almeno pari alla quota determinata dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

26.5 Ogni azionista - neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie - nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 58/1998, non può presentare, o concorrere a presentare, più di una sola lista, né può votare liste diverse da quella presentata. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente articolo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

26.6 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso la soglia prevista al precedente articolo 26.4 è ridotta della metà.

26.7 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati (-sezione effettivi-) della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti; quest'ultimo assumerà altresì la carica di presidente del collegio sindacale.

26.8 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato (-sezione supplenti-) della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

26.9 Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che derivi dall'applicazione delle regole che precedono non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

26.10 Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste, nel rispetto, comunque, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, di cui all'art. 148, comma 1bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

26.11 Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti a sindaci effettivi e a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, di cui all'art. 148, comma 1bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

26.12 Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea eleggerà il collegio sindacale ai sensi di legge, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, di cui all'art. 148, comma 1bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

26.13 In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, di cui all'art. 148, comma 1bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere all'integrazione del collegio sindacale ai sensi di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e nel rispetto, sempre, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, di cui all'art. 148, comma 1bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

26.14 Le riunioni del collegio sindacale si svolgono secondo quanto stabilito dalle norme del codice civile e possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 19.4.

27. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente, nominato dall'assemblea, cui spetta anche di determinare il relativo compenso.

TITOLO VII

BILANCI E DISTRIBUZIONI

28. Bilancio

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D. Lgs. 58/1998.

29. Distribuzioni

29.1 Gli utili netti dell'esercizio e le riserve distribuibili possono essere distribuiti, osservati i limiti e gli accantonamenti di legge, con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

29.2 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

30. Scioglimento e liquidazione

30.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

30.2 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- (a) il numero dei liquidatori;
- (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- (c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (e) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

TITOLO IX

PARTI CORRELATE

31. Operazioni con parti correlate

31.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa.

31.2 Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, purchè non di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il presente statuto è l'ultimo aggiornato e corretto ad avvenuta iscrizione delle delibere assunte dall'assemblea straordinaria tenutasi in data 27 aprile 2023, verbalizzata con atto in data 12 maggio 2023 rep. 1096/498, notaio Susanna Schneider di Milano.

STATUTO

con evidenza delle modifiche apportate – le integrazioni sono in rosso

(Approvato dall'assemblea straordinaria del 27 aprile 2023 ed iscritta in CCIAA in data 18 maggio 2023)

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E DOMICILIO

1. Costituzione e denominazione

È costituita una società per azioni denominata "Gruppo MutuiOnline S.p.A.", ovvero, in breve, "Gruppo MOL S.p.A." o anche "MOL Holding S.p.A."

2. Sede

2.1 La società ha sede legale in Milano.

2.2 La società, con delibera del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie o unità locali comunque denominate e senza stabile rappresentanza.

3. Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

4. Oggetto

4.1 La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico. Nell'ambito di quest'attività, ha altresì per oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle prestazioni di:

- (a) concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- (b) servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri e interessi;
- (c) coordinamento commerciale, tecnico, organizzativo, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

4.2 È espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993.

4.3 La società inoltre ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione di immobili civili ed industriali, nonché la gestione di immobili, con l'esclusione dell'attività di amministrazione condominiale.

4.4 È esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.

4.5 Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ma con carattere non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione passiva di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito e stipulare patti di riservato dominio, sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci, nonché compiere qualsiasi attività abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo.

5. Domicilio

Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicato per iscritto al consiglio di amministrazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTO SOCI

6. Capitale sociale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 1.012.354,01 (unmilione dodicimilatrecentocinquantaquattro virgola zero uno) suddiviso in 40.000.000 (quarantamilioni) azioni (le Azioni) senza valore nominale.

6.2 Le Azioni, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili non sono rappresentate da titoli azionari.

6.3 Qualora, per qualsiasi motivo, un'Azione appartenga a più soggetti, si applica l'articolo 2347 del codice civile.

6.4 La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.

6.5 L'assemblea straordinaria può deliberare ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile l'assegnazione di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie a favore di dipendenti della società o di società controllate per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi. L'assemblea straordinaria può deliberare, nei limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.

6.6 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili.

6.7 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle Azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, 4° comma, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società.

6.8 L'assemblea straordinaria del ~~28 maggio 2020~~ **27 aprile 2023** ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, a pagamento, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione da attuarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale nei limiti del 10% del numero complessivo di azioni dell'Emittente attualmente esistenti, nonché del 10% del

capitale sociale attuale. Dette azioni avranno godimento regolare e potranno essere liberate in denaro e/o in natura. In relazione alle modalità di determinazione del valore dei beni eventualmente oggetto di conferimento in natura, il Consiglio di Amministrazione potrà:

(i) fare ricorso alla disciplina prevista dall'art. 2343 c.c., e cioè procedere attraverso la nomina di un esperto da parte del Tribunale di Milano che faccia luogo alla relazione giurata prevista da tale norma; ovvero

(ii) fare ricorso alla disciplina alternativa prevista dall'art. 2343 ter c.c., secondo le diverse modalità previste dalla norma medesima.

Si precisa che:

- l'esclusione del diritto di opzione, nel caso di aumenti con conferimento in natura, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti quotati e non;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, nel caso di aumenti in denaro, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a (i) investitori finanziari e/o (ii) *partner* industriali e/o (iii) soggetti che svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società.

6.9. L'assemblea straordinaria del ~~28 maggio 2020~~ **27 aprile 2023** ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, a pagamento, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera medesima, il capitale sociale, da attuarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 8°, del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, nel limite massimo di 4.000.000 azioni e del massimo valore nominale di Euro 120.000,00, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti dell'Emittente o di società da questa controllate. Dette azioni avranno godimento regolare e dovranno essere liberate in denaro.

7. Finanziamento soci

Per il fabbisogno finanziario della società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

TITOLO III

RECESSO

8. Recesso

L'eventuale proroga del termine di durata della società o l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

9. Competenze

9.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

9.2 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, con o privi del diritto di voto, anche non intervenuti o dissenzienti.

9.3 L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

10. Convocazione

10.1 L'assemblea deve essere convocata mediante avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti, ivi compresa la pubblicazione per estratto su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Messaggero, MF/Milano Finanza, Finanza e Mercati o Italia Oggi.

10.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, in Italia, in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

10.3 La convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve avvenire in termini tali da consentire l'approvazione del bilancio stesso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; fermo restando il disposto dell'articolo 28.2.

10.4 L'assemblea è inoltre convocata dal consiglio di amministrazione, quando lo ritenga opportuno, in ogni caso previsto dalla legge, ovvero su richiesta al consiglio di amministrazione (con l'indicazione dell'ordine del giorno) da parte di uno o più azionisti che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. La convocazione su richiesta degli azionisti non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

10.5 L'avviso di convocazione deve recare tutte le indicazioni ed informazioni previste dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

10.6 L'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea è regolata dalle disposizioni pro tempore vigenti.

10.7 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda o di ulteriori successive convocazioni per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti validamente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi in un giorno diverso dalla precedente adunanza entro trenta giorni lavorativi dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima

convocazione. L'avviso di convocazione può anche escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.

10.8 Le assemblee ordinarie e straordinarie il cui avviso di convocazione sia pubblicato successivamente al 1 gennaio 2013 si tengono in unica convocazione, ai sensi di legge ed alle stesse si applicano le maggioranze previste dalla legge.

10.9 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando sono intervenuti tutti gli azionisti aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11. Partecipazione

11.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purchè le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione, (dovendosi in caso contrario fare riferimento alla data di ciascuna convocazione), e pervenuta alla Società nei termini di legge. Per le assemblee ordinarie e straordinarie il cui avviso di convocazione sia pubblicato successivamente al 1 gennaio 2013 la legittimazione all'intervento in Assemblea è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

11.2 È ammessa la possibilità che l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei azionisti ed in particolare a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e
- (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

11.3 Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, ove espressamente previsto nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

11 bis. Voto maggiorato

11 bis.1 Ogni azione dà diritto ad un voto

11-bis.2 In deroga a quanto previsto dal comma che precede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione ordinaria di titolarità del medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione (il “Periodo) nell’Elenco appositamente istituito dalla Società secondo quanto disciplinato dal presente articolo (l’“Elenco”).

11-bis.3 La maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto al comma seguente.

11-bis.4 In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia convocata l’assemblea della Società, la maggiorazione del voto ha effetto alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo. L’accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell’inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date.

11-bis.5 La Società istituisce e tiene l’Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L’Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario.

11-bis.6 La Società iscrive nell’Elenco il titolare di azioni ordinarie a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l’intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all’iscrizione.

11 bis.7. Il soggetto iscritto nell’Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l’intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

11 bis.8. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell’azione, restando inteso che per “cessione” si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

c) in caso di cessione inter vivos della maggioranza delle quote emesse dal fondo comune di investimento titolare di azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, qualora l’investimento in tali azioni costituisca l’investimento del fondo medesimo prevalente rispetto alla somma degli altri investimenti, calcolati secondo criteri generalmente riconosciuti per la loro valutazione.

11 bis. 9. La Società procede alla cancellazione dall’Elenco nei seguenti casi:

- a) rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto;
- c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto.

11 bis. 10. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

- a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) in caso di trasferimento delle azioni tra fondi di investimento gestiti da uno stesso soggetto.

11 bis. 11. La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

- a) alle azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
- c) alle azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

11 bis. 12. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

12. Deleghe

12.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta o conferita con documento sottoscritto in forma elettronica, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile e delle altre disposizioni normative applicabili. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

12.2 La Società può designare, per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

13. Presidenza e verbalizzazione

13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, ovvero da altra persona eletta dall'assemblea.

13.2 L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche non azionista, e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

13.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

13.5 Il verbale deve indicare:

- (a) la data dell'assemblea;
- (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- (c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore o contro, e degli astenuti, anche mediante allegato; e
- (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

14. Regolamento assembleare

Fatto salvo quanto previsto nel presente statuto, tutte le ulteriori norme di funzionamento delle adunanze assembleari possono essere determinate dall'assemblea ordinaria con apposito regolamento.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

15. Composizione

15.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di dodici amministratori, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e attualmente disciplinato dalla L. n. 160 del 27 dicembre 2019; pertanto, almeno due quinti dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

15.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Il mandato agli amministratori scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

16. Nomina e sostituzione degli amministratori

16.1 Fatto salvo per il primo consiglio di amministrazione i cui componenti assumeranno la carica contestualmente all'entrata in vigore del presente statuto e che saranno nominati dall'assemblea ai sensi di legge, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati mediante un sistema di liste.

16.2 Ogni lista, da depositarsi presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, potrà essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, detengano una quota di partecipazione minima almeno pari alla quota determinata dalla Consob con regolamento e dovrà contenere l'indicazione dei candidati elencati in ordine progressivo di preferenza. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti eventualmente prescritti dalla legge o dal presente statuto. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

16.3 Ogni azionista, nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare, o concorrere a presentare, più di una sola lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente articolo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

16.4 Le liste devono essere corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate.

16.5 In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura dei soggetti indipendenti in conformità alla applicabile normativa e regolamentazione (nonché al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.) in vigore alla data di presentazione della lista, con riferimento sia al numero dei candidati da eleggere sia ai requisiti di indipendenza. Inoltre, ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

16.6 Risulteranno eletti amministratori:

(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti, tutti i candidati meno uno, dei quali tre indipendenti oppure, nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano meno di nove, due indipendenti; risultano eletti, in tale limite numerico, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata alla prima, il candidato indicato con il primo numero nella lista medesima. Laddove la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

16.7 Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

16.8 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea eleggerà il consiglio di amministrazione ai sensi di legge nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

16.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e di quanto previsto nel presente articolo 16.

16.10 Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi e nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

16.11 Ove cessato sia un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo degli amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.

16.12 Qualora non residuino dalla lista menzionata ai precedenti articoli 16.10 e 16.11 candidati non eletti in precedenza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati, senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti articoli 16.10 e 16.11, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile ed in modo da garantire - ove sia cessato un amministratore indipendente - il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa applicabile, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.

16.13 Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà decaduto dovendosi convocare immediatamente l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. Nel

periodo precedente la nomina del nuovo consiglio, gli amministratori decaduti potranno porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

16.14 Fatto salva l'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che: (i) abbiano, alla data della nomina, un'età superiore ai settanta anni; o (ii) non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo presso società di capitali, o di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, finanziarie, giuridiche o tecnico-scientifiche attinenti all'attività della società o (iii) esercitino un'attività concorrente per conto proprio o di terzi o siano amministratori o direttori generali o dirigenti in società concorrenti o società clienti della società o che tali siano state nel precedente biennio ovvero (iv) siano amministratori, direttori generali o dirigenti di società iscritte all'albo dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 385/1993.

17. Poteri

17.1 Il consiglio di amministrazione è responsabile per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

17.2 Sono inoltre attribuite alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che non potrà delegarle, le seguenti materie:

- (a) la delibera di fusione e scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, del codice civile;
- (b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie in Italia o all'estero;
- (c) la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista;
- (d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- (e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (f) l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza; la nomina di uno o più direttori generali e determinazione dei poteri;
- (g) le altre competenze ad esso riservate dalla legge o dal presente statuto.

18. Convocazione del consiglio di amministrazione

18.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, in Italia, in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea, o in Svizzera tutte le volte che il presidente o un amministratore delegato lo ritenga opportuno. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato dal presidente quando ne è fatta richiesta scritta, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno due amministratori e/o da almeno un sindaco.

18.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni lavorativi prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi a ciascun amministratore e sindaco. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano, fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

18.3 In mancanza di formale convocazione, le riunioni del consiglio sono validamente costituite quando siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

19. Delibere e riunioni del consiglio di amministrazione

19.1 Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

19.3 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

19.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito ai partecipanti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

19.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal segretario. Nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, il verbale del consiglio di amministrazione sarà redatto da un notaio. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente e dal segretario.

20. Presidente e vice presidente

20.1 Al candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, il presidente del consiglio di amministrazione, sarà nominato presidente del consiglio di amministrazione il candidato immediatamente successivo della medesima lista ovvero, se non disponibile, il primo candidato successivo di tale lista; in difetto di che il consiglio di amministrazione nominerà il proprio presidente a maggioranza dei componenti.

20.2 Il consiglio di amministrazione può eleggere uno o più vice presidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o impedimento.

20.3 Il consiglio nomina un segretario, che può anche non essere amministratore della società.

21. Organi delegati, direttori generali e procuratori

21.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge e dei regolamenti, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

21.2 Il consiglio di amministrazione può costituire un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri e le norme di funzionamento nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile.

21.3 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con una periodicità di almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse.

21.4 Il consiglio può altresì nominare direttori generali, vice direttori generali, direttori, vice direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei direttori, dei vice direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal consiglio delegata al comitato esecutivo, agli amministratori delegati o devoluta ai direttori generali.

22. Comitati consultivi

22.1 Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.

22.2 Il consiglio può nei limiti di legge attribuire ulteriori poteri di natura istruttoria e consultiva a detti comitati e può costituire, sempre con funzioni consultive ed istruttorie, altre commissioni o comitati a cui partecipino anche soggetti non amministratori.

23. Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari

23.1 Qualora le Azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato, il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, il quale deve essere scelto tra soggetti laureati in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione ed organizzazione aziendale e che abbiano maturato un'esperienza almeno triennale (i) nell'esercizio di funzioni amministrative o dirigenziali oppure (ii) nell'esercizio di attività professionali nell'ambito di società di revisore contabile o (iii) di consulente quale dottore commercialista presso società di capitali. Non possono essere nominati alla carica e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998.

23.2 Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998.

24. Rappresentanza sociale

24.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano, disgiuntamente, al presidente, al vice presidente (se nominato) ed agli amministratori delegati, per questi ultimi nei limiti dei poteri agli stessi delegati.

24.2 Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori, direttori generali, direttori, institori e procuratori, individualmente o collettivamente, nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

25. Remunerazione degli amministratori

25.1 Agli amministratori spetta un compenso annuale che viene deliberato dall'assemblea che provvede alla loro nomina e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

25.2 L'assemblea può inoltre deliberare di accantonare delle quote annue ad un apposito fondo di trattamento fine mandato per gli amministratori.

25.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

25.4 In via alternativa, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26. Collegio sindacale

26.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale, inoltre, quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, esercita tutte le altre attività per il medesimo previste ai sensi del decreto succitato.

26.2 L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti sulla base di liste secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, al fine di assicurare ai soci di minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e attualmente disciplinato dalla L. n. 160 del 27 dicembre 2019; pertanto almeno due quinti dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con l'arrotondamento, in caso di numero frazionario, previsto dalla normativa primaria o secondaria tempo per tempo vigente.

26.3 Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del totale; il tutto con l'arrotondamento, in caso di numero frazionario, previsto dalla normativa primaria o secondaria tempo per tempo vigente. Le liste, inoltre, contengono, anche in allegato, le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

26.4 Ogni lista, da depositarsi presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, potrà essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, detengano una quota di partecipazione minima almeno pari alla quota determinata dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

26.5 Ogni azionista - neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie - nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 58/1998, non può presentare, o concorrere a presentare, più di una sola lista, né può votare liste diverse da quella presentata. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente articolo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

26.6 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso la soglia prevista al precedente articolo 26.4 è ridotta della metà.

26.7 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati (-sezione effettivi-) della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti; quest'ultimo assumerà altresì la carica di presidente del collegio sindacale.

26.8 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato (-sezione supplenti-) della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

26.9 Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che derivi dall'applicazione delle regole che precedono non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

26.10 Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste, nel rispetto, comunque, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, di cui all'art. 148, comma 1bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

26.11 Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti a sindaci effettivi e a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, di cui all'art. 148, comma 1bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

26.12 Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea eleggerà il collegio sindacale ai sensi di legge, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, di cui all'art. 148, comma 1bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

26.13 In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, di cui all'art. 148, comma 1bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere all'integrazione del collegio sindacale ai sensi di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e nel rispetto, sempre, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, di cui all'art. 148, comma 1bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

26.14 Le riunioni del collegio sindacale si svolgono secondo quanto stabilito dalle norme del codice civile e possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 19.4.

27. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente, nominato dall'assemblea, cui spetta anche di determinare il relativo compenso.

TITOLO VII

BILANCI E DISTRIBUZIONI

28. Bilancio

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D. Lgs. 58/1998.

29. Distribuzioni

29.1 Gli utili netti dell'esercizio e le riserve distribuibili possono essere distribuiti, osservati i limiti e gli accantonamenti di legge, con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

29.2 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

30. Scioglimento e liquidazione

30.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

30.2 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- (a) il numero dei liquidatori;
- (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- (c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (e) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

TITOLO IX

PARTI CORRELATE

31. Operazioni con parti correlate

31.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa.

31.2 Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, purchè non di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.